

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1612 – CONSIP - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI PRESIDI PER L'AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA E DEI SERVIZI CONNESSI

Roma, 23 luglio 2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi
Direzione per la razionalizzazione degli
immobili, degli acquisti, della logistica e gli
affari generali - Ufficio per la razionalizzazione
degli acquisti nella Pubblica Amministrazione

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente le bozze degli atti predisposti da Concessionaria Servizi Informatici Pubblici - Consip S.p.A. relativamente alla disciplina di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori per la fornitura alle Pubbliche Amministrazioni di presidi per l'autocontrollo della glicemia e dei servizi connessi (ID SIGeF 2065), si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l'Autorità), nella sua adunanza del 17 luglio 2019, ha esaminato l'istanza.

Sulla base della documentazione trasmessa all'Autorità, si osserva, in via generale, che il disegno della strategia di gara e del suo oggetto, nonché i requisiti partecipativi e i criteri di aggiudicazione definiti dalla *lex specialis* della procedura, risultano a un primo apprezzamento conformi alla normativa vigente di riferimento e idonei ad assicurare il corretto svolgimento del confronto competitivo per la stipula dell'accordo quadro in esame con più operatori a condizioni predeterminate. Con specifico riferimento al settore oggetto di analisi, l'Autorità rileva come la soluzione dell'accordo quadro si mostri suscettibile di coniugare l'auspicata maggior efficienza competitiva nell'aggiudicazione delle forniture di presidi per l'autocontrollo della glicemia con la libertà di scelta degli stessi da parte dei medici curanti.

Con riferimento alla rilevanza di precedenti accertamenti dell'Autorità ai fini della valutazione di esclusione da parte di Consip, la *lex specialis* rimanda a quanto stabilito al riguardo dall'art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, e dalle Linee Guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. In relazione a quanto indicato nella documentazione di gara, si rileva l'opportunità di integrare la disciplina prevista nel senso di richiedere all'operatore di dichiarare, in aggiunta ai provvedimenti

sanzionatori esecutivi dell’Autorità per illeciti antitrust, anche la loro intervenuta inoppugnabilità o conferma in via definitiva, in linea con l’orientamento indicato anche dall’ANAC nella proposta di modifica delle citate Linee guida che ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato.¹

Quanto alle indicazioni circa la rilevanza di un precedente provvedimento in tema di pratiche commerciali scorrette, ai fini della possibile esclusione di un operatore, si richiama in questa sede quanto già osservato dall’Autorità nella segnalazione inviata all’ANAC relativa alle Linee guida n. 6². Nello specifico, l’Autorità ha rilevato come non appaia in linea con quanto previsto nella norma primaria, relativa agli illeciti professionali suscettibili di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti, la scelta di ricomprendere in tale ambito anche i provvedimenti di condanna “per pratiche commerciali scorrette”. Tale tipologia di violazione non appare infatti configurare un illecito professionale riferibile alla contrattualistica pubblica, non inquadrandosi nell’ambito di un rapporto di consumo la condotta posta in essere nella fase di partecipazione dell’operatore economico alla gara.

L’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/1990, successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹ Cfr. in particolare il contenuto dell’articolo 2.2.3.1, punto 1. della proposta di modifica delle Linee guida n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disponibile all’indirizzo www.anticorruzione.it.

² Cfr. AS1474 - Linee guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - contrattualistica pubblica, del 13 febbraio 2018, pubblicato nel bollettino n. 6/2018.